

Proc. n. .../2021 V.G.



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia

composta dai magistrati

Anna Maria Pizzi	Presidente
Valentina Paletto	Consigliere
Lucio Marcantonio	Consigliere
Silvia Valadè	Consigliere onorario
Oscar Fabian Ottaviano	Consigliere onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento indicato in epigrafe promosso con reclamo ex art. 739 c.p.c., depositato l'1.07.2021 *avverso* il decreto definitivo collegiale emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data ..., depositato il ...e notificato il 21 giugno 2021, **nell'interesse del minore G. A. nato a Monza il ...**

da

S. A. (c.f. ...) e **N. S.** (c.f....), entrambi residenti in..., via..., rappresentati e difesi- giusta procura agli atti- dall'Avv..., del foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, Via ...eleggono domicilio

RECLAMANTE

contro

G. P. (C.F....) nata a ...(MB), il..., residente in ...(LC), via., via..., rappresentata e difesa -giusta procura agli atti- dall'avv....., del foro di Monza, presso il cui studio sito in ...(MB), via..., elegge domicilio

RECLAMATA

contro

A. A. (C.F....) nato a ...(FG) il..., residente in ...via..., rappresentato, e difeso- giusta procura agli atti- dall'avv....., del foro di Milano, presso il suo studio in..., Via ...elegge domicilio

RECLAMATO

Con l'intervento del P.G. nella persona del Dott. Giuseppe D'Amico

La Corte

esaminati gli atti, acquisita documentazione, sentite le parti, i loro difensori e il P.G., sciolta la riserva che

precede

Premesso che:

1. Il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo emesso in data in data ... e notificato il 21 giugno 2021, promosso dal P.M. ai sensi dell'art. 330 c.c., ha:

“confermato l'affido del minore al Comune di residenza, allo stato Comune di..., prevedendo fin d'ora la sostituzione dell'Ente affidatario con quello di futura residenza, nel caso in cui venga trasferita altrove la sua residenza anagrafica perché:

- lo mantenga collocato presso l'attuale famiglia affidataria con ogni opportuno sostegno;

- continui a regolamentare i rapporti tra il bambino, i genitori, i nonni paterni ed eventuali altri familiari significativi che ne facciano richiesta con la frequenza e le modalità ritenute più opportune in base all'evoluzione della situazione e alla collaborazione dei familiari di G. al progetto;

- verifichi in particolare se vi siano degli spazi per avviare una maggiore conoscenza tra i nonni paterni e la famiglia affidataria con l'obiettivo di creare tra loro rapporti di fiducia e collaborazione che consentano ai primi di ricollocarsi progressivamente del ruolo di nonni;

- avvii un percorso di presa in carico psicologica per il padre e un supporto psicologico anche per i nonni paterni”.

2. Avverso il decreto del T.M, **in data 01.07.2021** i signori **A. S. e S. N.**, nonni paterni del minore G., hanno proposto reclamo chiedendo in modifica e/o in riforma del provvedimento impugnato di:

“In via principale: disporre che il minore G. venga affidato ai nonni paterni signori A. S.e N. S. con collocazione presso la loro residenza in ...via...;

In subordine: disporre, pur rimanendo affidato al Comune di, il collocamento del minore G. A. presso i nonni alla loro residenza in...via... ”.

3. Con atto depositato **in data 23.05.2022** si è costituita la sig.ra **P. G., madre del minore**, chiedendo:

“La conferma del decreto definitivo emesso dall'ill.mo Tribunale per i Minorenni di Milano in data 24/05/2021 e l'ampliamento del diritto di visita mamma – figlio secondo le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse di G., auspicando in almeno due incontri al mese e verificando la possibilità di incontri anche al di fuori dello spazio neutro”.

4. Con comparsa di costituzione depositata **in data 23.05.2022** si è costituito il sig. **A. A., padre del minore**, chiedendo di:

“in via principale: disporre che il minore G. venga affidato ai nonni paterni signori A. S.e N. S. con collocazione presso la loro residenza in...via..., disponendo comunque un ampliamento del diritto di visita tra il signore A. A. ed il piccolo G.;

in subordine: disporre, pur rimanendo affidato al Comune di, il collocamento del minore G. A. presso i nonni alla loro residenza in...via..., disponendo comunque un ampliamento del diritto di visita tra il signore A. A. ed il piccolo G.;

in estremo subordine: disporre, in ipotesi di conferma dell'attuale regime di affidamento del piccolo G. un ampliamento del diritto di visita tra il signore A. A. ed il piccolo G.”.

5. Il P.G., con parere depositato il 27.05.2022, ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del decreto definitivo emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano in data ... e depositato il 31.05.2021.

Rilevato che:

1. La situazione del minore **G. A.** è stata oggetto di attenzione da parte del Tribunale per i Minorenni tramite procedimento aperto dal PM su segnalazione dell'Ospedale San Gerardo di Monza ove il bambino è nato il 19 agosto 2019 e si trovava ricoverato (monitorato dalla terapia intensiva per distress respiratorio post- partum) insieme alla madre. Era stata segnalata una condizione di significativa fragilità psichica della madre (data da disturbo schizo-affettivo), con conseguenze anche sulla relazione con il figlio (richiedendo un costante supporto nel suo accudimento e difficoltà ad avere nei suoi confronti il giusto trasporto affettivo). La madre, durante la gravidanza aveva fatto numerosi accessi in PS a causa di vomito autoindotto e importante calo ponderale, in ragione di ciò e dell'assenza di supporti nell'ambito della propria famiglia allargata (sia materna che paterna) che del rapporto conflittuale con il padre del bambino, il sig. A. A., la madre aveva accolto favorevolmente la proposta fattale dai curanti di entrare in Comunità con il figlio per essere sostenuta nella genitorialità e proseguire il percorso terapeutico.
2. **Con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni emesso il 9.9.2019** il minore è stato affidato al Comune di perché, alle dimissioni dall'Ospedale, lo collocasse con la madre in Comunità e provvedesse al suo collocamento da solo senza la madre nel caso in cui la stessa non avesse voluto entrarvi o se ne fosse allontanata. Dopo un breve periodo trascorso in comunità, la P. data la sua instabilità psichica (pensieri paranoici e persecutori e comportamenti ossessivi) non è riuscita né ad occuparsi del figlio né ad instaurare una relazione emotiva con il bambino lasciando così la comunità.

A seguito di tale abbandono, G. dal 11.10.2019 è stato collocato in una famiglia affidataria mantenendo i rapporti con il padre, i nonni paterni e con la madre (compatibilmente con le sue condizioni di salute). È stato rilevato inoltre che i genitori del minore hanno interrotto la loro convivenza a maggio 2020 ed il padre del minore G. è tornato ad abitare a casa dei genitori.

1. **Il Tribunale per i Minorenni, con decreto definitivo del ..., depositato il ...e notificato il ...** ha ritenuto che non fosse rispondente all'interesse del minore la proposta dei S.S. di porre fine all'affido etero familiare di G. (non apparendo prevedibile un rientro a breve né dal padre né dalla madre). Nella relazione dei servizi del 14.12.2020 e nella relazione affido del 19.11.2020 avevano prospettato "un collocamento dai nonni a fini valutativi", nonni che il minore ha sempre incontrato volentieri ma con i quali non ha instaurato rapporti significativi.

Per il T.M. anche se né dalle indagini né dall'osservazioni delle visite sono emersi elementi negativi sui nonni, i signori A., ha ritenuto che il collocamento etero familiare fosse più utile per il minore che per le sue caratteristiche e fragilità necessita di crescere in un ambiente sicuro, stabile e scevro da conflitti.

Per i giudici di prime cure il collocamento presso i nonni avrebbe creato uno sbilanciamento nel rapporto tra G. e ognuno dei genitori nonché un conflitto di lealtà nel quale il bambino si troverebbe a vivere rispetto alla madre, in relazione alla qualità del rapporto esistente tra i nonni e la P. e la mancata comprensione della patologia materna da parte dei nonni.

2. In data 16.12.2021 la sig.ra P., tramite il suo difensore, ha chiesto ai Servizi di verificare la possibilità di un ampliamento delle visite tra la madre ed il piccolo G. anche al di fuori dello Spazio Neutro e per due volte al mese.

Ai servizi sono state anche allegate due relazioni di aggiornamento del CPS di Merate ove la sig.ra P. è in cura dal 2020.

Dalle relazioni del 3.11.2021 e del 18.05.2022 di aggiornamento del CPS di Merate è emerso che *"dalla presa in carico sino al febbraio 2021, la paziente ha mantenuto una condizione di buon compenso sul piano psicopatologico. Il programma di trattamento ha previsto colloqui con Assistente Sociale di riferimento, supporto infermieristico e colloqui educativi finalizzati all'inserimento in un contesto di tirocinio lavorativo.*

Durante gli incontri con l'equipe della Tutela Minori, il Servizio ha condiviso con la paziente l'ipotesi di interruzione dell'affido extrafamiliare di G. favorendone un collocamento presso i nonni paterni, programma che la Sig.ra P. non ha accolto positivamente sottolineando alcune criticità del passato (in seno a conflittualità

importanti soprattutto con la ex suocera) e temendo un'ulteriore "estromissione" dalla vita del figlio. Tali eventi, tuttavia, hanno contribuito a determinare, dal febbraio 2021, un ingravescente peggioramento psicopatologico esitato in due ricoveri in SPDC: il primo a febbraio 2021 ed il secondo a maggio 2021. In entrambe le fasi di riacutizzazione è stato possibile identificare una certa vulnerabilità a eventuali life events stressanti o comunque potenzialmente turbativi del proprio equilibrio intrapsichico. Da settembre 2021 ad oggi, la paziente è apparsa, a tutte le visite di controllo, in ottimo compenso psichico mostrando un buon recupero delle autonomie personali nonché una valida progettualità in ambito lavorativo per cui è in corso supporto educativo EFAL (Equipe Funzionale Area Lavoro) finalizzato a reperimento di contesto di tirocinio lavorativo. Nell'ambito della progettualità della paziente il figlio G. permane un elemento centrale nonché un motivo fondamentale per prendersi cura di sé e trovare un impiego atto a garantirsi un introito economico autonomo; si conferma inoltre la capacità della Sig.ra P., supportata dall'Equipe curante, di mettere in atto strategie di tutela e protezione del figlio anche nelle fasi di maggior scompenso psicopatologico, peraltro non più verificatesi da circa un anno”

3. In data 18.01.2022 i Servizi Sociali hanno reso noto a questa Corte la scelta di non consentire un ampliamento degli incontri madre-figlio in quanto non hanno ritenuto auspicabile apportare dei cambiamenti nella vita di G. prima di conoscere la decisione di suddetta Corte in vista dell'udienza del giorno 8.06.2022.
4. Avverso il decreto definitivo emesso in data in data ..., i signori A. hanno proposto reclamo in data 1.07.2021.

I reclamanti, in particolare hanno evidenziato:

a) in riferimento al primo motivo di censura: *“l'insufficiente valutazione degli elementi probatori in favore dei signori A. e Saracino da parte del Tribunale per i Minorenni”.*

Per i reclamanti il Tribunale non ha valutato l'impegno da parte dei nonni nel compiere tutti i percorsi proposti e soprattutto il positivo risultato a cui sono arrivati i signori A., nonché le valutazioni dei Servizi e le manifestazioni di affetto di G. nei loro confronti nonostante il poco tempo trascorso insieme.

Infatti, nella relazione del 31.01.2020 dell'assistente sociale nonché della psicologa ..., si evidenziava che *“i signori S. e N. hanno come desiderio prioritario quello di fare i nonni; altresì appaiono molto legati al figlio che continuano a sostenere, auspicando delle evoluzioni positive rispetto alla salute della nuora ed anche rispetto alla possibilità che il nipote possa rientrare a vivere con i propri genitori”.*

Inoltre, all'udienza del 5 maggio 2021 i Servizi hanno dichiarato che *“(…) ciò che si sta ipotizzando è un collocamento stabile e duraturo dai nonni, che consentirebbe ai genitori una maggiore e più libera partecipazione alla vita di G., pur non essendo oggi possibile prevedere se i genitori riusciranno a diventare riferimenti diretti per il Bambino(…). I nonni sono quelli con cui G. è più legato, che riconosce di più e con i quali richiede meno la presenza dell'educatrice”.*

Per i reclamanti il giudice di prime cure non ha preso in considerazione il legame di G. con il nucleo familiare, in particolare con i nonni, e le negative conseguenze emotive che potrebbero derivargli nel caso in cui la situazione attuale venga procrastinata nel tempo.

b) in relazione al secondo motivo di reclamo, i signori A. hanno censurato il decreto definitivo in riferimento *“alla violazione dei criteri stabiliti dalla Suprema Corte in materia di affidamento/collocamento interfamiliare”.*

I reclamanti sottolineano come l'affido temporaneo etero-familiare sia un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, per l'ordinamento, del diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine. Ne deriva che il Giudice deve privilegiare le figure vicarianti interfamiliari e valutare la possibilità di assicurare al minore di mantenere il rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo.

Secondo gli A. il giudice di prime cure non ha preso in considerazione il diritto di G. di intraprendere, data la tenera età, il rapporto con la famiglia di origine allargata, ovvero i nonni, i quali hanno altresì superato positivamente il vaglio dei competenti Servizi Sociali e si sono resi disponibili ad attenersi a tutte le regolamentazioni indicate dal Tribunale dei Minorenni e dai competenti Servizi.

5. In data **23.05.2022** si è costituita la sig.ra P. la quale ha richiesto il rigetto del reclamo proposto dai signori Annesi, ritenendo infondati ed insussistenti i motivi del reclamo proposto. La madre evidenzia che, come deciso dal decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni, il collocamento del minore presso la famiglia affidataria sia maggiormente rispondente ai bisogni ed alle caratteristiche del bambino.

La P. sottolinea che data la situazione attuale, un eventuale collocamento di G. presso i nonni paterni, nella cui abitazione vive anche il padre del minore, il sig. A., potrebbe comportare un significativo squilibrio nei rapporti tra la madre ed il piccolo.

6. In data **23.05.2022** si è costituito il sig. A. A., il quale ha evidenziato di essere favorevole al collocamento del piccolo G. presso i nonni ritenendoli in grado di poter fornire l'aiuto ed il supporto necessario per una sua sana crescita, seppur consapevole della necessità di avere un aiuto e un coordinamento da parte dell'Ente affidatario. Il sig. A. sottolinea che la sua attuale attività lavorativa (come soccorritore, presso l'azienda Ambutaxi- Milano) gli consentirebbe una maggiore e più libera partecipazione alla vita di G.. Dichiara inoltre di aver intrapreso una relazione con una ex collega e che la coppia ha intenzione, per il prossimo mese di settembre, di iniziare una convivenza. Il sig. A. puntualizza che qualora G. dovesse essere collocato presso i nonni paterni lascerebbe immediatamente l'abitazione dei signori A..

Dalla relazione di aggiornamento dei S.S. del Comune di ... redatta in data 19.05.2022 è emerso che *a seguito del Provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni a maggio 2021, G. è rimasto collocato presso la famiglia affidataria, afferente al Consorzio Fa, dove è stato accolto ad ottobre 2019.*

I Servizi riferiscono che il percorso di G. procede positivamente. Il bambino a settembre 2021 è stato inserito alla scuola dell'infanzia del paese in cui risiede. Nel contesto scolastico G. si conferma un bambino tranquillo, curioso, che si adatta facilmente alle situazioni.

I nonni A.: *incontrati presso il servizio subito dopo l'emissione del Provvedimento, hanno espresso delusione per la decisione presa dal Giudice di prime cure. L'aspetto che non condividono è la questione temporale, in quanto ritengono di essere stati penalizzati dal passare dei mesi, anche a causa del Covid, per cui si è arrivati a stabilire che G. rimanesse nella famiglia affidataria, in quanto aveva ormai creato un legame significativo con loro. I nonni sottolineano invece il diritto di un minore a crescere nella propria famiglia, quando questo è possibile. Questa motivazione li ha spinti a fare ricorso in Corte d'Appello, con il desiderio che il nipote possa essere collocato presso di loro.*

Nell'ipotesi che una nuova sentenza confermi quella emessa dal Tribunale per i Minorenni, hanno più volte manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con il nipote e anche di poterlo portare a casa loro per un'intera giornata.

I signori A. riferiscono di non avere più contatti con la sig.ra G. ormai da molti mesi, ma non si dicono contrari ad una ripresa degli stessi, se aiutati e, se necessario, mediati dagli operatori. Si mostrano più aperti, che in passato, alla comprensione della patologia della sig.ra P.. I coniugi auspicano la possibilità di avere contatti più liberi con il nipote ed un rapporto diretto con gli affidatari.

La Famiglia affidataria:

Nel mese di novembre 2021 le operatrici hanno incontrato i genitori per concordare come avviare il loro percorso di conoscenza e avvicinamento con i nonni di G.. I signori Alessandro e Alison sono stati da subito disponibili a conoscere i nonni A., rispettando quanto stabilito dal Provvedimento, per i coniugi i nonni

potrebbero diventare una risorsa per G.. Dal mese di dicembre 2021 sono stati regolamentati incontri a cadenza mensile della durata di due ore tra G. e i nonni.

Il padre (il sig. A.): negli ultimi mesi ha cambiato Azienda di lavoro rivestendo sempre il ruolo di soccorritore nelle ambulanze. Il padre afferma che il nuovo orario di lavoro gli consentirebbe di avere momenti liberi durante la giornata così da poter trascorrere più tempo con il bambino. Ha riferito di aver intrapreso una relazione di coppia con una ex collega. Si evidenzia che il sig. A. non si è ancora attivato per intraprendere un percorso psicologico previsto nel Provvedimento.

La madre (la sig.ra G.) prosegue con regolarità il suo percorso di presa in carico presso il CPS. Ha riferito di sentirsi in un periodo positivo, anche aiutata dalla ricerca di un'attività lavorativa protetta, supportata dall'educatrice del servizio specialistico. Ha inoltre, comunicato di aver, ormai da un anno, intrapreso una relazione di coppia che definisce stabile e di voler iniziare una convivenza con il proprio compagno, il sig. Denis, insieme alla figlia di lui di sette anni, avuta da una precedente relazione. Ha una percezione positiva degli incontri con il figlio, dimostrando però ancora poca consapevolezza delle proprie fatiche e delle criticità che le vengono rimandate dall'educatrice presente alle visite protette.

Conclusioni: i servizi sia nell'eventualità che G. rimanga inserito presso l'attuale famiglia affidataria sia nel caso in cui venga collocato presso i nonni paterni, ritengono necessario che venga demandato all'Ente affidatario anche l'incarico di regolamentare gli incontri con la famiglia d'origine (genitori e nonni), con la facoltà di valutarne le modalità, l'ampliamento o la riduzione nel superiore interesse e benessere di G..

-All'udienza del giorno 8.06.2022 il difensore dei signori A. ha richiamato le proprie conclusioni presenti in atti e puntualizzato che il padre del minore, il sig. A. A., da qualche giorno, ha iniziato una convivenza con la propria compagna.

Il difensore della reclamata riportandosi interamente alle proprie conclusioni ha insistito sull'ampliamento del diritto di visita della madre.

Il PG ha insistito sul rigetto del reclamo con conferma del decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni.

Reputa la Corte che, alla luce delle relazioni da ultimo pervenute, non sussistano i presupposti per modificare il provvedimento del T.M. oggetto di impugnazione che deve essere confermato in ogni sua parte. Il collocamento di G. presso i nonni creerebbe uno sbilanciamento nel rapporto tra il minore e ognuno dei genitori nonché, come ampiamente motivato dal Tribunale per i Minorenni, “*un conflitto di lealtà nel quale il bambino si troverebbe a vivere rispetto alla madre*”.

La Corte ricorda che, per la giurisprudenza, l'affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine. La misura dell'affidamento ai membri della “famiglia allargata” deve evitare al minore, già segnato dal trauma dell'allontanamento dal genitore, di vedersi privato anche dal contesto familiare in cui è cresciuto. Nel caso in esame il piccolo G., che fin dai primissimi mesi dalla nascita è stato collocato in una famiglia affidataria, non può aver compreso tale distacco. Al contrario, collocare il bambino presso i nonni paterni comporterebbe uno sbilanciamento nel rapporto tra il minore ed i genitori con conseguente lesione del suo diritto alla bigenitorialità. Occorre considerare che dalle risultanze dell'osservazione della situazione attuale, condotta dai servizi sociali di ... e dal CPS di Merate (presso cui la madre è in cura), si rileva che, allo stato attuale, persiste un'inidoneità dei genitori ad occuparsi del figlio G.. Il padre ha dichiarato di essersi reso, da poco, autonomo dalla propria famiglia d'origine e di aver migliorato la propria posizione lavorativa ma non si è ancora attivato per iniziare un percorso psicologico previsto dal Provvedimento. La madre dal 2020 ha intrapreso, con costanza e regolarità, il proprio percorso terapeutico, dal quale risultano evidenti miglioramenti; la stessa, però, deve ancora acquisire una maggiore consapevolezza, in relazione alle proprie difficoltà e criticità. I nonni si sono mostrati più comprensivi della patologia della madre

ed anche se non emergono elementi negativi su di loro, la qualità del rapporto esistente tra i nonni e la P. fa ritenere, a questa Corte, che il collocamento di G. presso di loro comporterebbe un'estromissione del ruolo della madre dalla vita del bambino. Ragion per cui si ritiene dover confermare l'affidamento del minore G. al comune di ... ed il suo collocamento presso la famiglia affidataria designata.

La fattispecie si inquadra nell'ambito di cui all'art. 315 bis, 2° co., cod. civ. che prevede il diritto del figlio «*di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti*». 317 bis c.c. Il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti, anch'esso trova referenti normativi nel sistema e, precisamente, in materia di affidamento condiviso: infatti, l'art. 337 ter, 1° co., cod. civ., sancisce che il figlio minore ha il diritto di «conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con in parenti di ciascun ramo genitoriale». Va osservato che in generale il disposto dell'art. 315-bis cod. civ., che sancisce il diritto del minore alla conservazione di rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, non trova rispondenza in un diritto-dovere di frequentazione e di visita dell'ascendente, alla cui libera determinazione è rimessa l'attuazione del rapporto affettivo con i nipoti.). In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui: *“Il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall'art. 317-bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti.”* (Cass. civ. Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9145). Secondo l'opinione prevalente, infatti: *“il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317 bis c.c. coerentemente con l'interpretazione dell' art. 8 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore”* (così da ultimo Cass. Sez. VI ordinanza n. 15238 del 12.6.2018). Al fine di *“contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore”* (sulla necessità di tale contribuzione da parte dell'ascendente ai fini del riconoscimento del suo diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni cfr. Cass. Sez. IV Ordinanza 12/6/2018 cit. che richiama l'orientamento espresso da Corte EDU, sentenza del 29.6.2004, sul caso Volesky c. Repubblica Ceca; sentenza del 22.11.2005, sul caso Reigado Ramos c. Portogallo).

Il reclamo pertanto, assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono, è infondato e va respinto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da **A. S.** e **N. S.** depositato l'1.07.2021, **nell'interesse del minore G. A. nato a ...il ...così provvede:**

- respinge il reclamo proposto e per l'effetto conferma integralmente il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data ..., depositato il ...e notificato il ...che ha previsto: l'affido del minore al Comune di residenza, allo stato Comune di ..., prevedendo fin d'ora la sostituzione dell'Ente affidatario con quello di futura residenza, nel caso in cui venga trasferita altrove la sua residenza anagrafica perché provveda a:
- mantenere collocato il minore presso l'attuale famiglia affidataria con ogni opportuno sostegno;
- continui a regolamentare i rapporti tra il minore, i genitori, i nonni paterni con la frequenza e le modalità ritenute più opportune in base all'evoluzione della situazione e alla collaborazione dei familiari di G. al progetto.

Si comunichi al Procuratore Generale, alle parti, ai difensori ed ai Servizi Sociali del Comune di

Milano, 8.06.2022

Il Consigliere Estensore
Anna Maria Pizzi

Il Presidente
Anna Maria Pizzi

